



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 5 DEL 01/02/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

L'anno duemilasedici, addì uno del mese di febbraio Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MASTACCHI MARCO	S	2
2	BOSELLI SARA	S	1	11	MONACO CARLO	AG	
3	BRASA MASSIMO	S	1	12	POLI NICOLETTA	AG	
4	BRUNETTI MAURO	S	2	13	SANTONI ALESSANDRO	S	2
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	STEFANINI MASSIMO	AG	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
7	GNUDI MASSIMO	S	2	16	VITALI GIORGIO	S	1
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	17	CAVALLINA DARIO	S	0
9	MARCHIONI RITA	AG		18	DI BELLA KATYA	AG	

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 5

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Leoni Graziella, Mastacchi Marco, Vitali Giorgio.

Introduce il Presidente **Argentieri**. Il Presidente dell'Unione **Franchi** evidenzia l'importanza del provvedimento che rappresenta la cornice entro la quale andare a definire un percorso complesso. Si tratta di un primo passo che sarà declinato, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, in specifici progetti organizzativi funzionali. L'obiettivo in questa fase è quello di superare alcune difficoltà manifestate dai Comuni, lasciando comunque loro la possibilità di definire le modalità concrete di svolgimento del servizio in funzione dei bisogni specifici.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "*Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione*";
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

Rilevato che:

- a partire dal D.L. n. 78 del 2010 (più volte modificato) il legislatore statale ha imposto (art. 14, comma 27) ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane (comma 28), l'obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), ed ha demandato alla legge regionale l'individuazione dell'ambito ottimale per il loro svolgimento prevedendo altresì che "*nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa*" (c. 30).
- la legge regionale attuativa sopra richiamata ha esteso a tutti i Comuni inclusi negli ambiti ottimali, compresi quelli con popolazione superiore alla soglia indicata dal legislatore statale, l'obbligo di gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali, ovvero i servizi informatici ed altre 3 funzioni scelte tra pianificazione urbanistica ed edilizia, protezione civile, sistema locale dei servizi sociali, polizia locale, gestione del personale, tributi e sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP).

Richiamato l'art. 3 dello Statuto dell'Unione dell'Appennino bolognese, ai sensi del quale:

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
- 2) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

Vista la bozza di convenzione per il conferimento funzioni relative alla gestione dei tributi e delle entrate comunali (gestione rette e servizi fiscali), allegata sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- la convenzione disciplina il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla gestione dei tributi e delle entrate comunali (gestione rette e servizi fiscali);
- in particolare il conferimento comprende l'organizzazione e la gestione delle funzioni attualmente gestite dai singoli Comuni, articolate nei seguenti flussi di attività così come di seguito indicato (in via esemplificativa e non esaustiva):
 - Gestione dei tributi comunali (attività di accertamento, gestione e aggiornamento banche dati, verifica delle basi imponibili, attività di omogeneizzazione regolamentare e amministrativa);
 - Sportello tributi (gestione e semplificazione della relazione con i cittadini, standardizzazione della modulistica, innovazione tecnologica per la semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con i cittadini);
 - Riscossione diretta (nota informativa e comunicazione ai cittadini, gestione e rendicontazione versamenti e solleciti, aggiornamento banca dati contribuenti);
 - Riscossione coattiva;
 - Gestione contenzioso in materia tributaria;
 - Sviluppo di processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi, giurisprudenza,
 - Predisposizione e adeguamento dei regolamenti tributari, nonché il supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi, e la predisposizione degli atti relativi alle stesse da approvare dai singoli Enti;
 - restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. In particolare resta di competenza dei singoli Comuni la soggettività attiva di imposta e tariffaria e la potestà regolamentare;
 - le funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo iniziale recante il bilancio preventivo del servizio, approvato dalla Giunta dell'Unione e, per gli anni successivi, nei preventivi annuali di gestione del servizio annualmente approvati dalla Giunta dell'Unione.
 - nel progetto organizzativo e nei preventivi annuali di gestione il modello del servizio potrà essere articolato in moduli obbligatori e facoltativi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dei Comuni ed alle attuali modalità di gestione del servizio, nonché degli eventuali carichi conseguenti ai procedimenti arretrati.
 - altre attività o particolari flussi funzionali che, specifiche normative di settore, prassi applicative, orientamenti giurisprudenziali riconducano al Servizio in parola, potranno essere integrate in un successivo momento.

Dato atto che:

- la presente proposta è stato oggetto di informativa sindacale in sede di Unione dei Comuni;
- la presente proposta è stata sottoposta al parere preventivo dell'organo di revisione contabile;
- la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Presenti in totale:	n. 13 Consiglieri	corrispondenti a:	n. 21 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 9	corrispondente a:	n. 18 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 3	corrispondenti a:	n. 3 quote di voto.

FAVOREVOLI : quote n. 20

CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. 1 (Brasa)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la convenzione per il conferimento delle funzioni relative alla gestione dei tributi e delle entrate comunali (gestione rette e servizi fiscali) all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, allegata sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO che:**
 - le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione;
 - il Sindaco pro-tempore, o chi lo sostituisce per legge o per delega, interverrà nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
 - le funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo iniziale recante il bilancio preventivo del servizio, approvato dalla Giunta dell'Unione e, per gli anni successivi, nei preventivi annuali di gestione del servizio annualmente approvati dalla Giunta dell'Unione.
 - nel progetto organizzativo e nei preventivi annuali di gestione il modello del servizio potrà essere articolato in moduli obbligatori e facoltativi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dei Comuni ed alle attuali modalità di gestione del servizio, nonché degli eventuali carichi conseguenti ai procedimenti arretrati.
 - altre attività o particolari flussi funzionali che, specifiche normative di settore, prassi applicative, orientamenti giurisprudenziali riconducano al Servizio in parola, potranno essere integrate in un successivo momento.
 - gli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni, a seguito dell'approvazione del progetto organizzativo iniziale ed in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione, verranno recepiti in sede di approvazione o di prima variazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo le rispettive procedure.

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI DENOMINATA "UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE" PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

L'anno **Duemilaquindici (2015)**, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di **Castel d'Aiano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Salvatore Argentieri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel D'Aiano, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. _____;

Il Comune di **Castel Di Casio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Mauro Brunetti**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel di Casio autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. _____;

Il Comune di **Castiglione dei Pepoli**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Maurizio Fabbri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione dei Pepoli autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. _____;

Il Comune di **Gaggio Montano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Maria Elisabetta Tanari**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gaggio Montano autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. _____;

Il Comune di **Grizzana Morandi** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Graziella Leoni**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Grizzana Morandi autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. _____;

Il Comune di **Marzabotto**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marzabotto autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. _____;

Il Comune di **Monzuno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Marco Mastacchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monzuno autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.;

Il Comune di **San Benedetto Val di Sambro** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Alessandro Santoni**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Benedetto Val di Sambro autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. ;

Il Comune di **Vergato** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Massimo Gnudi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vergato autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.;

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. del

Premesso che:

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "*Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione*";

- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni relative al servizio tributi, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dell'Appennino Bolognese, per brevità d'ora innanzi Unione, delle funzioni relative alla gestione dei tributi e delle entrate comunali (gestione rette e servizi fiscali). In particolare il conferimento comprende l'organizzazione e la gestione delle funzioni attualmente gestite dai singoli Comuni, articolate nei seguenti flussi di attività così come di seguito indicato (in via esemplificativa e non esaustiva):

- Gestione dei tributi comunali (attività di accertamento, gestione e aggiornamento banche dati, verifica delle basi imponibili, attività di omogeneizzazione regolamentare e amministrativa);
- Sportello tributi (gestione e semplificazione della relazione con i cittadini, standardizzazione della modulistica, innovazione tecnologica per la semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con i cittadini);
- Riscossione diretta (nota informativa e comunicazione ai cittadini, gestione e rendicontazione versamenti e solleciti, aggiornamento banca dati contribuenti);
- Riscossione coattiva;
- Gestione contenzioso in materia tributaria;
- Sviluppo di processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi, giurisprudenza,
- Predisposizione e adeguamento dei regolamenti tributari, nonché il supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi, e la predisposizione degli atti relativi alle stesse da approvare dai singoli Enti;

2) Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. In particolare resta di competenza dei singoli Comuni la soggettività attiva di imposta e tariffaria e la potestà regolamentare. Gli atti relativi al contenzioso sono adottati dall'Unione, previo parere del Comune interessato. In ogni caso i Comuni si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare, con particolare riferimento agli aspetti gestionali (attività di accertamento e di liquidazione). Per quanto attiene la determinazione e l'articolazione delle tariffe e delle aliquote fiscali ciascuna Amministrazione conserva la propria autonomia decisionale, fermo restando l'obiettivo di perseguire nel tempo una tendenziale unicità di intenti per omogeneizzare la fiscalità territoriale dell'Unione.

3) Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo iniziale recante il bilancio preventivo del servizio, approvato dalla Giunta dell'Unione e, per gli anni successivi, nei preventivi annuali di gestione del servizio annualmente approvati dalla Giunta dell'Unione.

4) Nel progetto organizzativo e nei preventivi annuali di gestione il modello del servizio potrà essere articolato in moduli obbligatori e facoltativi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dei Comuni ed alle attuali modalità di gestione del servizio, nonché degli eventuali carichi conseguenti ai procedimenti arretrati.

5) Altre attività o particolari flussi funzionali che, specifiche normative di settore, prassi applicative, orientamenti giurisprudenziali riconducano al Servizio in parola, potranno essere integrate in un successivo momento.

ART. 2 - MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1) Il Conferimento all'Unione delle funzioni e dei relativi flussi di attività di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene nei modi specificati nei preventivi delle gestioni approvati annualmente dalla Giunta dell'Unione, nel tendenziale rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione.

2) Con decorrenza **2016** l'Unione assume tutte le competenze e le funzioni delegate dai Comuni, comprensive dei flussi di attività enucleati all'art. 1, sulla base dei progetti organizzativi del

servizio, subentrando nei rapporti che i singoli Comuni hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.

- 3) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale e politica relativi alle funzioni conferite, ad esclusione di quelli che rimangono nella competenza dei Comuni.
- 4) I competenti Organi dell'Unione possono adottare, già dalla data di sottoscrizione della presente convenzione da parte dei Comuni, tutti gli atti propedeutici ad assicurare la continuità dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
- 5) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per le funzioni ed i moduli conferiti.
- 6) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo del servizio adottato dalla Giunta, che viene adeguato nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.
- 7) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, con personale proprio e, se necessario, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione. In relazione al proprio assetto organizzativo l'Unione potrà prevedere forme di esternalizzazione di flussi di attività e servizi, di concerto con i Comuni aderenti.
- 8) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
- 9) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della presente convenzione.

- 10) Per l'esercizio delle predette attività l'Unione può affidare all'esterno parte delle attività delegate, sentiti i Comuni aderenti e nel rispetto della normativa vigente.
- 11) Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando al servizio oggetto della presente convenzione, i regolamenti di funzionamento in vigore nei Comuni aderenti.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

- 1) I Comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1.
- 2) Il trasferimento e/o comando del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dei Comuni, avviene all'atto del conferimento o successivamente sulla base della programmazione prevista nel progetto organizzativo iniziale e in sede di approvazione dei preventivi annuali di gestione, nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
- 4) Il trasferimento da Enti terzi avviene secondo modi, norme e regole fissate da apposita convenzione.
- 5) L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, negli eventuali rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo individuali, eventuali contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti le materie conferite, ai sensi dell'art. 1.
- 6) I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere operativa la struttura organizzativa dalla data prevista ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni

alla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e co.co.co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

- 7) Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dell'Unione e dei Comuni provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
- 8) La dotazione organica l'organigramma ed il funzionogramma del Servizio Associato vengono annualmente determinati con il relativo progetto, le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4 - SEDE

- 1) La sede del servizio è a . Presso ognuno dei nove Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente ed uno sportello territoriale.
- 2) Il progetto organizzativo definirà nel dettaglio l'articolazione organizzativa del servizio attraverso la previsione di un back-office centrale e degli sportelli territoriali (front-office) e delle relative modalità di coordinamento.

ART. 5- RAPPORTI FINANZIARI

- 1) L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 31 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese di investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

- 2) La proposta di bilancio preventivo di servizio di cui al comma 1, dovrà essere approvata da parte dei singoli Comuni aderenti per il conseguente recepimento nella predisposizione dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria.
- 3) L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 45 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
- 4) L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro il 31 agosto ed il 31 ottobre lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definitivi, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente concordato e coordinato con gli stessi strumenti di pianificazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.
- 5) Per le attività del servizio sarà redatto un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari.
- 6) I trasferimenti statali, regionali provinciali e comunitari destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi, misure o investimenti già attuati dai singoli comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie restano di competenza dei Comuni.

ART. 6 - RIPARTO DELLE SPESE

- 1) Le spese del Servizio sono rappresentate da costi diretti e costi indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione dei singoli progetti.
- 2) Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono delle attività rese dal Servizio in funzione dei criteri concordati in sede di approvazione del progetto organizzativo iniziale del servizio. Ulteriori criteri ponderali, diversificati in relazione ai singoli moduli potranno essere introdotti annualmente in sede di approvazione dei preventivi annuali di gestione, previa condivisione con i Comuni conferenti. La quota dei singoli Enti va versata all'Unione in rate trimestrali.

ART. 7 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

- 1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - a. Gli immobili o la porzione di essi ed i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, le procedure ed ogni altro mezzo necessario, già di proprietà o a disposizione dell'Unione;
 - b. Eventuali attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario concesse in uso gratuito dai Comuni conferenti sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
 - c. Eventuali arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario acquisite presso terzi sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
- 2) L'eventuale conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di apposita intesa tra la Giunta dell'Unione e la Giunta del Comune concedente.
- 3) A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e

delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie oggetto della presente convenzione.

- 4) Salvo diversa decisione della Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

ART. 8 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

- 1) In relazione alle proprie capacità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
- 2) Il relativo costo sarà a carico di tali enti richiedenti, e sarà comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta del Responsabile del Servizio tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa dell'eventuale diverso assetto organizzativo del Servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
- 3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla presente convenzione.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni relative e l'entrata in vigore decorrono dalla data indicata all'art. 2 della presente convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti periodicamente e almeno una volta all'anno al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche del contesto normativo o con le esigenze di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento

DELL'UNIONE

- 1) Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione opera per l'esercizio finanziario successivo e deve essere deliberata entro il 30 giugno dell'esercizio precedente e comunque assicurando il rispetto delle esigenze di coordinamento di cui all'art. 5 comma 2 della presente convenzione. Il recesso non può avvenire per frazioni di esercizio finanziario.

- 2) La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca possono essere trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto previsto il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi dal Consiglio dell'Unione.
- 3) Tutti i beni di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso tornano in uso a detto Comune, salvo diversi accordi. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante restano invece all'Unione.
- 4) Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati per le materie retrocesse esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso vengono trasferiti a quest'ultimo anche i relativi oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro residuo ancora in capo all'Unione relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo con vincolo di destinazione in capo all'Unione.
- 5) Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati

regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

- 6) La titolarità dei beni risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocati per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità d'utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
- 7) Il recesso di un Comune non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 11 – CONTROVERSIE

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente testo, deve essere prioritariamente ricercata in via bonaria, all'interno della Giunta dell'Unione.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, ed alla normativa vigente per materia.
- 2) Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con i soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente testo convenzionale.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

- 1) Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di Castel di Casio;

Il Sindaco del Comune di Castel d'Aiano;

Il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli;

Il Sindaco del Comune di Gaggio Montano;

Il Sindaco del Comune di Grizzana Morandi;

Il Sindaco del Comune di Marzabotto;

Il Sindaco del Comune di Monzuno;

Il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro;

Il Sindaco del Comune di Vergato;

Il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 5/2016**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.